



TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
ORDINANZA EMESSA ALL'ESITO DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE DELLE
PARTI (EX ART. 185 DISP. ATT. C.P.C. ED ARTT. 737 E SS. C.P.C.)

Procedura iscritta al n. 124/2021 (alla quale sono riunite le procedure aventi r.g.e. n. 160/2021 e 63/2022)

Il giudice dell'esecuzione dott. Pasquale Velleca,

letti gli atti della procedura esecutiva n. r.g.e. 124/2021, alla quale sono riunite le procedure aventi r.g.e. n. 160/2021 e 63/2022;

richiamato il provvedimento del 15.03.2023, nel quale viene descritto lo stato della procedura,

premesso che con ordinanze depositate il 04.10.2022 (comunicate il 05.10.2022):

- è stata autorizzata la vendita dei beni in titolarità esclusiva di [REDACTED] colpiti dai pignoramenti di cui alle procedure esecutive riunite aventi r.g.e. n. 124/2021, 160/2021 e 63/2022;
- è stata disposta la sospensione ex art. 600 c.p.c. delle procedure esecutive riunite aventi r.g.e. nn. 124/2021, 160/29021 e 63/2022 limitatamente ai beni in comunione ordinaria tra il debitore esecutato [REDACTED] (titolare della quota di 2/4) e le comproprietarie non debentrici [REDACTED] (titolare della quota di 1/4) e [REDACTED] (titolare della quota di 1/4) ai fini dell'introduzione del giudizio di divisione endoesecutiva;
- è stata fissata per il giorno 14.03.2023, ore 09.30, l'udienza ex art. 569 c.p.c. in relazione ai restanti beni colpiti dal solo pignoramento di cui alla procedura avente r.g.e. n. 63/2022, pignoramento riguardante la procedura promossa da MPS CAPITAL SERVICE s.p.a. (quale mandataria della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.) nei confronti di [REDACTED], [REDACTED], tutti in proprio e quali eredi di [REDACTED] (deceduto il 02.02.2014).

Considerato che con ordinanza del 15.03.2023:

- è stato assegnato ai creditori il termine di giorni sessanta per integrare la documentazione relativa ai lotti 1, 2, 3, 6, 7, 8 e 9 di cui alla perizia di stima depositata il 14.02.2023;



- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da [REDACTED] è stata sospesa la procedura esecutiva n. 63/2022 relativamente al lotto 4;
- è stata autorizzata la vendita del lotto 5 in piena proprietà del debitore [REDACTED].

Letto l'ulteriore ricorso in opposizione depositato il 14.03.2023 da [REDACTED]

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 27.10.2022 [REDACTED] e [REDACTED] hanno proposto opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c., chiedendo in via cautelare la sospensione della procedura esecutiva r.g.e. n. 63/2022 nonché, nel merito, la declaratoria di inesistenza del diritto di MPS CAPITAL SERVICE s.p.a. (quale mandataria della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.) di agire in executivis nei loro confronti in forza dei seguenti motivi:

- 1) contrarietà agli artt. 33 e ss. d. lgs. n. 206/2005 (cd. codice del consumo) dell'art. 17 co. 5 lett. A) del contratto di finanziamento del 27.07.2007 per notar G. Monica (rep 48971, racc 17281) in forza del quale la creditrice procedente ha ottenuto il titolo esecutivo (ossia il decreto ingiuntivo n. 1051/2021), senza che il passaggio in giudicato di quest'ultimo possa ritenersi preclusivo all'esame – anche ufficioso – dell'abusività della clausola negoziale, a mente di quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea con le note decisioni del 17.05.2022 in ordine alla corretta applicazione della Direttiva 93/13;
- 2) impignorabilità del bene di cui al foglio 24, p.lla 54, sub 15 (lotto 4) di proprietà del debitore [REDACTED], atteso che quest'ultimo è oggetto di un fondo patrimoniale costituito con atto pubblico del 04.04.2007 (trascritto il 03.09.2007 presso i registri immobiliari ed annotato a margine dell'atto di matrimonio) e che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.c., il debito di [REDACTED] origina da una fideiussione, sicché certamente è stato contratto *“per scopi estranei ai bisogni della famiglia”*.

Con ordinanza del 15.03.2023 la procedura esecutiva avente r.g.e. n. 63/2022 veniva sospesa relativamente al bene di cui al lotto 4 e precisamente il bene di cui al fol 24 part. 54 sub 15 di proprietà di [REDACTED]

Per il resto la domanda di sospensione veniva rigettata, giacché (cfr. l'ordinanza in atti) *“in disparte la circostanza che unitamente al ricorso endoesecutivo gli opposenti non abbiano depositato il contratto di finanziamento del 27.07.2007 per notar G. Monica (rep 48971, racc 17281) in favore della Stampaindustria s.r.l., bensì un contratto del 31.07.2007 relativo alla diversa società Osla Sud s.p.a. (sicché è impossibile una delibazione in ordine alla validità o meno della clausola negoziale richiamata dai debitori), assume carattere assorbente la presenza di altri creditori intervenuti muniti*



di autonomo titolo esecutivo nei confronti dei debitori, i quali all'udienza odierna hanno già manifestato la volontà di dare impulso alla procedura.

In particolare:

- 1) Fino 2 securitisation s.r.l. (e per essa doValue s.p.a.) – quale cessionaria del credito originariamente vantato da Unicredit s.p.a. – ha spiegato intervento per il credito ipotecario di euro 80.563,00 (cfr. l'atto di precetto in atti), giusto decreto ingiuntivo n. 1746/2013 del 19.11.2013 emesso nei confronti – tra gli altri – di [REDACTED], spedito in forma esecutiva il 29.09.2017, in relazione al quale in data 01.08.2018 è stata iscritta ipoteca giudiziale;
- 2) Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring – Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese s.p.a. ha spiegato intervento per euro 557.111,50 (cfr. l'atto di precetto in atti) giusto decreto ingiuntivo n. 1762/2017 del 02.02.2017 emesso nei confronti di [REDACTED], spedito in forma esecutiva il 14.12.2017, in relazione al quale in date 22.12.2017 e 27.07.2018 sono state iscritte ipoteche giudiziali, ferma la precisazione che nell'atto di intervento la creditrice ha dichiarato di non voler procedere sul bene di cui al fol 24 part. 54 sub 15 (di eproprietà di [REDACTED]) poiché oggetto di un fondo patrimoniale”.

Con ricorso depositato in data 14.03.2023 [REDACTED]

[REDACTED] hanno proposto una ulteriore opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c., stavolta chiedendo la declaratoria di inesistenza del diritto dei creditori intervenuti Fino 2 securitisation s.r.l. (e per essa doValue s.p.a.) – quale cessionaria del credito originariamente vantato da Unicredit s.p.a. – e Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring di agire in executivis nei loro confronti in forza dei seguenti motivi:

- 1) gli interventi spiegati da Fino 2 securitisation s.r.l. e da Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring si fondano sui decreti ingiuntivi rispettivamente n. 1746/2013 e 1762/2017, entrambi ottenuti (per quanto concerne gli opposenti) sulla base di dichiarazioni fideiussorie rese in favore rispettivamente di Stampaindustria s.r.l. e della s.p.a. Pellegrino Associati;
- 2) contrarietà agli artt. 33 e ss. d. lgs. n. 206/2005 (cd. codice del consumo) delle clausole contenute nelle fideiussioni con le quali si derogava all'art. 1957 c.c., senza che il passaggio in giudicato di quest'ultimo possa ritenersi preclusivo all'esame – anche officioso – dell'abusività della clausola negoziale, a mente di quanto statuito dalla Corte



di Giustizia Europea con le note decisioni del 17.05.2022 in ordine alla corretta applicazione della Direttiva 93/13;

- 3) impignorabilità del bene di cui al foglio 24, p.lla 54, sub 15 (lotto 4) di proprietà del debitore [REDACTED], atteso che quest'ultimo è oggetto di un fondo patrimoniale costituito con atto pubblico del 04.04.2007 (trascritto il 03.09.2007 presso i registri immobiliari ed annotato a margine dell'atto di matrimonio) e che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.c., il debito di [REDACTED] origina da una fideiussione, sicché certamente è stato contratto "*per scopi estranei ai bisogni della famiglia*".

In data 06.04.2023 è stata pubblicata la decisione n. 9479/2023, con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto la questione di diritto sorta a seguito delle quattro coeve pronunce della Corte di Giustizia Europea (d'ora in poi CGUE) emesse il 17.05.2022, con riferimento alla possibilità per il giudice dell'esecuzione di esaminare la compatibilità con la direttiva 93/13/CEE delle clausole contenute in un contratto in forza del quale sia stato ottenuto un decreto ingiuntivo non opposto.

Con comparsa depositata il 21.04.2023 si è costituita Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, eccependo l'inapplicabilità della disciplina consumeristica invocata dagli oppositori in forza dei seguenti motivi:

- 1) l'art. 1957 c.c. è una disposizione che riguarda la fideiussione; viceversa, nel caso di specie la sentenza n. 150/2020 (r.g. n. 575/2018) resa dal Tribunale di Siena ed avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1762/2017 ha accertato che il negozio di fideiussione dal quale discende l'obbligo di pagamento di cui al provvedimento monitorio ha natura di contratto autonomo di garanzia;
- 2) la validità della clausola fideiussoria derogativa dell'art. 1957 c.c. è già stata esaminata in seno al citato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo a suo tempo promosso dagli odierni oppositori, sicché l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla CGUE è inapplicabile al caso di specie;
- 3) gli oppositori non possono ritenersi consumatori in quanto titolari del 100% delle quote della Osla Sud s.p.a., quest'ultima proprietaria del 100% delle quote della [REDACTED] obbligata principale nel rapporto di leasing immobiliare al quale ineriscono le garanzie autonome rilasciate dai debitori;
- 4) in assenza di ulteriori elementi che confermino la subalternità del fideiussore rispetto al beneficiario della garanzia, la clausola negoziale derogativa dell'art. 1957 c.c. non rientra tra quelle vessatorie ex art. 33 co. 2 lett. t) cod. cons.,



- 5) ad una diversa conclusione non conduce la decisione n. 68/2023 (rectius, n. 9479/2023) della Suprema Corte, la quale riguarda l'ipotesi in cui il provvedimento monitorio sia passato in giudicato per mancata opposizione, laddove nel caso di specie quest'ultimo è stato opposto dagli odierni opposenti ed il relativo giudizio si è concluso con sentenza n. 150/2020 passata in giudicato.

Con comparsa depositata il 27.04.2023 si è costituita Fino 2 Securitisation s.r.l., anch'essa chiedendo il rigetto della domanda di sospensione per i motivi di seguito indicati:

- 1) diversamente da quanto dedotto dagli opposenti, il decreto ingiuntivo n. 1476/2013 posto a base dell'atto di intervento è stato pronunciato nei confronti di [REDACTED] quali garanti non già di Stampaindustria s.r.l., bensì della E.P.P. European Plastic s.a.s. di Rega Bruno & C.;
- 2) gli opposenti non possono ritenersi consumatori, in quanto hanno assunto partecipazioni societarie e/o ricoperto incarichi in seno alla società garantita e/o comunque ad altre società facenti parte del "[REDACTED]";
- 3) inapplicabilità dei principi espressi dalla CGUE con le decisioni del 17.05.2022 e dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 9479/2023, riguardando tali principi l'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo non sia stato opposto. Viceversa, il decreto ingiuntivo n. 1746/2013 è stato opposto dagli odierni opposenti e, successivamente alla concessione della provvisoria esecuzione, il relativo giudizio (r.g. n. 1042/2014) è stato dichiarato interrotto il 16.07.2015 per effetto del fallimento della E.P.P. s.a.s. e non riassunto nei termini di legge;
- 4) la cedente Unicredit s.p.a. ha agito nei confronti dei fideiussori entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione gravante su E.P.P., sicchè nel caso di specie non è stato derogato l'art. 1957 c.c., quest'ultimo non applicabile in quanto la garanzia degli opposenti non integra una fideiussione ma un contratto autonomo di garanzia.

Tanto premesso, va preliminarmente dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda di sospensione della procedura esecutiva avente r.g.e. n. 63/2022 relativamente al bene di cui al lotto 4 e precisamente il bene di cui al fol 24 part. 54 sub 15 di proprietà di [REDACTED], atteso che tale sospensione è già stata disposta con provvedimento del 15.03.2023.

Per il resto, non sussistono le condizioni normativamente richieste per l'adozione del provvedimento cautelare invocato dagli opposenti.

Invero, risulta incontestato e comunque documentato (cfr. i documenti allegati alle memorie di costituzione) che i decreti ingiuntivi nn. 1746/2013 e 1762/2017 - in forza dei quali sono intervenuti rispettivamente Fino 2 Securitisation s.r.l. e Monte dei Paschi di Siena Leasing - siano stati entrambi



tempestivamente opposti da [REDACTED], sicchè nel primo caso il relativo giudizio è stato interrotto per fallimento della società debitrice principale e non riassunto da nessuna delle parti, mentre la causa riguardante l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1762/2017 si è conclusa con la sentenza di rigetto n. 150/2020.

Da tanto consegue che al caso di specie non sono applicabili i principi espressi dalle pronunce della CGUE emesse in data 17 maggio 2022 (sentenza in C-600/19, Ibercaja Banco; sentenza in cause riunite C-693/19, SPV Project 1503, e C-831/19, Banco di Desio e della Brianza; sentenza in C-725/19, Impuls Leasing Romania; sentenza in C-869/19, Unicaja Banco) ed in particolare da quella pronunciata a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Milano con ordinanze del 10 agosto 2019 e del 31 ottobre 2019.

In particolare, con la sentenza in cause riunite C-693/19, SPV Project 1503 e C-831/19, Banco di Desio e della Brianza, la CGUE ha affermato che ***“l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come “consumatore” ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo*”**.

Pertanto, tenuto conto dello squilibrio esistente tra consumatore e professionista, dell'esigenza di effettività della tutela del consumatore riconosciuta dalla direttiva 93/13 e dell'accertamento soltanto sommario effettuato dal giudice del provvedimento monitorio, la Corte di giustizia europea è giunta ad affermare che, ove il consumatore non abbia fatto opposizione avverso un decreto ingiuntivo non sorretto da alcuna motivazione in ordine alla vessatorietà delle clausole presenti nel contratto concluso con il professionista e posto a fondamento del credito azionato da quest'ultimo, il controllo sull'eventuale carattere abusivo di dette clausole deve poter essere effettuato dal giudice dell'esecuzione dinanzi al quale si procede per la soddisfazione di quel credito, senza che ciò possa ritenersi precluso in applicazione del principio nazionale del cd. giudicato implicito, secondo cui – pure in caso di decreto ingiuntivo non opposto – gli effetti del giudicato sostanziale si estendono non solo alla decisione relativa al bene della vita chiesto dall'attore, ma anche a quella implicita inerente alla esistenza e validità del rapporto negoziale sul quale si fonda lo specifico effetto giuridico dedotto.



Orbene, atteso che nel caso di specie i decreti ingiuntivi posti a fondamento degli atti di intervento furono tempestivamente opposti da [REDACTED]

[REDACTED] il principio giurisprudenziale sopra richiamato non può trovare applicazione.

Tale conclusione trova conferma nella decisione delle Sezioni unite n. 9479/2023, con la quale la Suprema Corte ha individuato nell'art. 650 c.p.c. lo strumento processuale maggiormente idoneo a consentire il controllo sulla vessatorietà o meno di una clausola contenuta in un negozio in forza del quale sia stato ottenuto un decreto ingiuntivo non opposto qualora, in conseguenza della mancanza di una tempestiva opposizione proposta dal "debitore consumatore", non vi sia stato un giudizio a cognizione piena e a contraddittorio integro delle parti in seno al quale poter effettuare tale verifica.

Viceversa, ove il giudizio di opposizione sia stato ritualmente incardinato, dalla conclusione dello stesso conseguono l'intangibilità del giudicato sostanziale e l'applicazione del tradizionale principio secondo cui *"in sede di opposizione all'esecuzione, ove alla base dell'opposizione sia posto un titolo esecutivo giudiziale, non possono farsi valere fatti impeditivi anteriori alla formazione del titolo, così da non mettere in discussione la natura di titolo esecutivo giudiziale del decreto ingiuntivo non opposto"* (cfr. pag. 38 della sentenza n. 9479/2023).

Alla medesima conclusione è giunta la Suprema Corte con la pronuncia n. 8911/2023, essendo stato anche in quel caso precisato che ove il decreto ingiuntivo sia stato oggetto di opposizione ex art. 645 c.p.c., non trova applicazione il principio espresso dalla CGUE nelle cause riunite C-639/19 e C-831/19 SPV Project 1503 s.r.l. Banco di Desio e della Brianza s.p.a., atteso che il solo tema ad essere stato affrontato dai giudici di Lussemburgo è quello del decreto ingiuntivo non opposto.

Dall'inapplicabilità della decisione della CGUE e dei principi di cui alla pronuncia della Suprema Corte n. 9479/2023 consegue che non deve essere assegnato il termine per la proposizione dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., bensì soltanto quello previsto dall'art. 616 c.p.c. ai fini dell'eventuale introduzione del giudizio di merito.

La conclusione qui accolta comporta l'assorbimento della ulteriore eccezione sollevata dai creditori intervenuti – eccezione prima facie fondata - circa la mancanza della qualità di consumatori in capo agli odierni opposenti.

Tenuto conto che il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase davanti a sé e nel contempo fissa il termine per l'introduzione del giudizio di merito, deve provvedere sulle spese della fase sommaria (cfr. Cass. Civ. n. 22033/2011), queste ultime sono interamente compensate, stante la novità della questione.



P.Q.M.

1) dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di sospensione della procedura esecutiva avente r.g.e. n. 63/2022 relativamente al bene di cui al lotto 4 e precisamente il bene di cui al fol 24 part. 54 sub 15 di proprietà di [REDACTED];

2) per il resto, **rigetta** la domanda di sospensione;

3) compensa integralmente le spese di lite della fase cautelare;

4) fissa il termine perentorio di giorni sessanta – a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento - per l'eventuale introduzione del giudizio di merito, a cura della parte interessata;

Si comunichi alle parti costituite, al custode ed all'esperto stimatore.

Nocera Inferiore, li 02/05/2023

Il giudice dell'esecuzione

dott. Pasquale Velleca

